

La supertassa non considera molti casi

Sul caro-mutui rebus destinatari

La conversione del "Dl mutui" (si veda «Il Sole-24 Ore di ieri») non ha eliminato i dubbi sull'innalzamento dallo 0,25 al 2% dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio-lungo termine. Restano da "sciogliere" sia il nodo se l'aumento riguardi solo le persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa, sia la questione dell'operatività di una disciplina che, essendo basata sul comportamento di un soggetto (il mutuatario) diverso dal soggetto passivo del tributo (la banca), posteriore alla stipula del contratto di mutuo, mette banche, notai e clienti in una situazione di grave disagio.

I presupposti per il 2 per cento. L'applicazione dell'aliquota maggiore non può non essere ancorata ai dati che formalmente risultano dal contratto: infatti, da un lato, la misura dell'imposta dipende dal comportamento del mutuatario e, d'altro lato, non si può immaginare un'attività "investigativa" delle banche sui comportamenti dei mutuatari. Cioè, se il mutuo il cui ricavo sia formalmente destinato a finanziare l'acquisto (o la costruzione o la ristrutturazione) di una seconda casa va tassato al 2%, mentre in ogni altro caso in cui questa finalizzazione formalmente non sussista si deve applicare l'aliquota ridotta. Quest'ultima, in particolare, si deve quindi applicare nel caso del mutuo "silenzioso", che nulla esprima in ordine alla sua "destinazione". L'imposta maggiorata, inoltre, non va applicata:

1 al caso del mutuo stipulato dopo il rogito d'acquisto, ad esempio per rimborsare un familiare che nel frattempo aveva prestato i soldi all'acquirente della seconda casa;

2 al caso dell'acquisto pagato interamente con mezzi propri dell'acquirente che poi (per finanziare determinate sue esigenze) si determini alla stipula di un mutuo offrendo in ipoteca la "seconda casa" nel frattempo acquistata;

3 al caso della "rinegoziazione" di una precedente operazione.

L'ipoteca sulla seconda casa. L'aumento dell'imposta sostitutiva è legato dalla legge alla finalità (acquistare, costruire, ristrutturare) per la quale il mutuo è contratto: non c'entra nulla, quindi, quale sia l'immobile ipotecato. Cioè, se si finanzia l'acquisto della "seconda casa", anche se in ipoteca è concessa la "prima casa", mentre paga lo 0,25% il mutuo contratto per finanziare l'attività d'impresa del mutuatario, pur se questi dia in garanzia ipotecaria la sua "seconda casa".

Il mutuatario che non coincide del tutto con il proprietario. Visto che la maggiorazione dell'imposta sostitutiva scatta in considerazione della finalità cui l'erogazione è diretta, occorre evidentemente che si tratti di una finalità propria del mutuatario e non di un altro soggetto. Si pensi al caso del genitore che ottiene un finanziamento per corrispondere al figlio il denaro per permettere l'acquisto (oppure la costruzione o la ristrutturazione) della "seconda casa" appartenente al figlio stesso: la finalità del genitore non è quella di acquistare una seconda casa, ma di effettuare un'elargizione a favore del figlio (non importa se poi si tratti di un contributo a fondo perduto o di un prestito a condizioni, di tempo e/o di tasso, migliori di quelle "di mercato"). Né il discorso cambia se il mutuo erogato a quel genitore sia garantito da ipoteca su beni del genitore stesso (la sua "prima" o la sua "seconda" casa) oppure su beni di proprietà del figlio (e, anche qui, la sua "prima" o la sua "seconda" casa).

Il mutuatario che coincide solo in parte con il proprietario. Non

Aumento della sostitutiva vincolato alle formalità

sono infrequenti i mutui finalizzati a finanziare un'attività propria di uno solo dei mutuatari: è il caso di due soggetti (si pensi a due coniugi) che stipulano un contratto di mutuo destinato a finanziare l'acquisto della "seconda casa" da parte di uno solo. Per metà "quota" (quella riferita al coniuge acquirente) il capitale erogato sarà da tassare con l'imposta sostitutiva del 2%, mentre per la quota dell'altra metà (quella del coniuge non acquirente) il mutuo sarà da tassare con l'aliquota dello 0,25 per cento.

Pluralità di mutuatari e spettanza delle agevolazioni a un solo soggetto. Un discorso pressoché identico va ripetuto per il caso di due fratelli che contraggano un mutuo destinato a finanziare l'acquisto, da parte di entrambi, di un'abitazione, qualificabile come "prima casa" per uno di essi e come "seconda casa" per l'altro fratello (ad esempio, per non avere quest'ultimo i requisiti per un acquisto agevolato). Anche qui, per metà il mutuo godrà dell'aliquota ordinaria dell'imposta sostitutiva, mentre per l'altra metà sarà soggetto all'aliquota maggiorata.

ANGELO BUSANI

La circolare del Lavoro ribadisce la necessità di attendere il varo del piano individuale delle Regioni

Apprendisti, vale la formazione

Su durata dei contratti e sulle autorizzazioni sono nulli gli accordi che danno corso in proprio alla riforma

La circolare n. 40 del 14 ottobre scorso del Welfare (si vedano «Il Sole-24 Ore» del 19 e 20 ottobre) sul nuovo contratto di apprendistato pone in evidenza alcuni punti fermi che, in realtà, le aziende avevano iniziato ad applicare già dall'entrata in vigore del decreto legislativo 276/03. La circolare, tra l'altro, sofferma la propria attenzione sui contenuti di alcuni contratti collettivi che hanno "travalicato" le proprie competenze assumendo delle Regioni, con il risultato di far ritenere illegittimo il contratto di apprendistato (con quanto di conseguenza).

L'irregolarità nasce da alcuni contratti collettivi che, rinnovati dopo il decreto legislativo 276/03 ma prima che le disposizioni che disciplinano l'apprendistato professionalizzato divenissero operative, hanno dato corso comunque alla loro regolamentazione, pur in assenza di una specifica disciplina, anche formativa, di competenza delle Regioni. Il problema posto dal Welfare si fonda su tre particolari aspetti.

Il sistema autorizzatorio. Facendo riferimento all'articolo 85, comma 1, del decreto

I paletti

I punti su cui si sofferma il ministero del Welfare nella circolare 40/04 del 14 ottobre scorso

Il monito del Welfare. Con la circolare 40/04 il ministero del Lavoro sofferma la propria attenzione su alcuni contratti collettivi che hanno "travalicato" le proprie competenze assumendo iniziative proprie delle Regioni nel disciplinare il contratto di apprendistato

Le autorizzazioni. È stato abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione della Dpl in caso di assunzione con contratto di apprendistato. Solo le Regioni hanno la facoltà di reintrodurre una diversa procedura. Alcuni contratti collettivi hanno invece provveduto autonomamente, stabilendo l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'ente bilaterale

La durata dell'apprendistato. La nuova normativa prevede che il contratto può avere una durata minima di due anni e una massima di sei. Ma il Welfare puntualizza che in attesa della regolamentazione dell'istituto contrattuale a opera delle Regioni resta in vigore la normativa vigente: da un minimo di 18 mesi a un massimo di quattro anni (cinque per le aziende artigiane)

La formazione. Anche in questo caso il ministero sottolinea che spetta sempre alle Regioni definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato

legislativo 276/03 la circolare ha confermato che, in caso di assunzione con contratto di apprendistato, è da ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione della direzione provinciale del Lavoro. È demandata, tuttavia, alla normativa regionale la facoltà di reintrodurre, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b, della legge delega n. 30/2003, una diversa procedura autorizzativa. È avvenuto invece che alcuni contratti collettivi di recente emanazione hanno già provveduto "in pro-

prio", stabilendo l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'ente bilaterale.

Ciò comporta non soltanto una irregolarità di natura formale ma anche sostanziale: il datore di lavoro, forte dell'autorizzazione, potrebbe non aver verificato preventivamente la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per stipulare questa tipologia contrattuale, con il rischio di vedersi disconoscere in fase successiva, o in sede ispettiva, la legittimità del contratto stesso con la conseguente trasforma-

zione dello stesso in un normale rapporto di lavoro.

Durata del contratto. Secondo la nuova normativa il contratto può avere una durata minima di due anni e una massima di sei anni. È rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionale sulla scorta delle competenze di base tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata nell'«repertorio delle professioni». È chiaro che,

come puntualizza la circolare 40/04, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto contrattuale a opera delle Regioni, resta in vigore la normativa vigente anche per quanto attiene l'età minima e massima e la durata del contratto.

Applicando, dunque, l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 47, e tenendo conto delle modifiche apportate dall'articolo 16 della legge n. 196/97, l'età resta per ora confermata con il limite minimo di 16 anni e quello massimo di 24 anni (con deroghe per le aree svantaggiate) elevato a 29 anni per le imprese artigiane. In merito alla durata, essa resta confermata da un minimo di 18 mesi a un massimo di quattro anni (cinque per le aziende artigiane).

A nulla rileva, come precisa il ministero del Lavoro, una diversa pattuizione in sede di contrattazione collettiva sia in merito all'età, sia in merito alla durata, con la conseguenza della nullità del contratto di apprendistato e, quindi sulla natura del rapporto, in caso di non osservanza alle limitazioni imposte dalla legge.

Attività formativa. Il piano formativo individuale è un documento allegato al contrat-

to di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale così come sarà definito dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del «repertorio delle professioni». Infine, spetta sempre alle Regioni definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante il percorso di apprendistato.

Una diversa disciplina della materia, come è stato anticipato da qualche contratto che attribuisce, seppure transitoriamente, al datore di lavoro il compito di registrare le competenze acquisite, è da ritenersi anch'essa illegittima e, quindi inoperante. Peraltro, proprio in materia di formazione, come ricorda la circolare 40/04, il recente decreto legislativo 251/2004, ha inasprito il sistema sanzionatorio prevedendo che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra contribuzione (e premio) dovuta nelle forme ordinarie e quella versata, maggiorata del 100 per cento.

LUIGI CAIAZZA

È entrata in vigore ieri la disciplina per la gestione di prodotti e beni

Amianto, via al nuovo recupero

È entrata in vigore ieri la nuova disciplina sul recupero dei prodotti e beni di amianto contenuta nel decreto ministeriale 248/04. Il provvedimento si distingue per la sintesi e la razionalizzazione operata dalla legge 257/92 (sulla cessazione dell'impiego di amianto) e dal Dlgs 22/97 (sui rifiuti). Infatti, con il nuovo Dm sono stati adottati i disciplinari tecnici sulle modalità di gestione dei rifiuti contenenti amianto per i trattamenti che riducono il rilascio di fibre senza incidere sulla struttura del minerale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, legge 257/92 (trattamenti di categoria A).

Inoltre, dando attuazione all'articolo 18, comma 2, del Dlgs 22/97, i disciplinari individuano i trattamenti per la completa trasformazione dell'amianto. Trattamenti che ne consentono il riutilizzo come materia prima (categoria B). Ciò avviene quando la microscopia elettronica analitica evidenzia i materiali di risulta esenti da amianto e quando sono soddisfatti i requisiti di

cui al Dm dell'Industria del 12 febbraio 1997, relativo all'omologazione dei prodotti sostitutivi del minerale. Gli impianti per la trasformazione sono soggetti alle autorizzazioni previste per i rifiuti.

Si tratta di un provvedimento atteso da circa 12 anni, alla mancata definizione del quale ha anche contribuito la nuova Codificazione europea dei rifiuti (Cer) entrata in vigore il 1° gennaio 2002, in base alla quale i rifiuti rappresentati da materiali da costruzione contenenti amianto sono diventati pericolosi. A ciò si aggiunge che i criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti sono stati adottati con il Dm del 13 marzo 2003 il cui allegato 1 è ora integrato con il capitolo 5 dei disciplinari del nuovo regolamento. Nel capitolo 4 dei disciplinari i rifiuti sono individuati con un Codice europeo dei rifiuti con ri-

guardo alle attività che li generano, unitamente alla tipologia di discarica di destinazione. L'indicazione non è esaustiva, tuttavia è vincolante in ordine a quanto censito.

I disciplinari ora adottati mettono a punto il metodo dell'indice di rilascio di fibre con il quale è possibile misurare l'efficacia del trattamento di materiali friabili (come freni automobilistici e isolanti termoacustici) affinché il rifiuto possa essere avviato a discarica per non pericolosi purché dedicata.

Il nuovo Dm non considera come "trattamento" (quindi, esente dalle autorizzazioni per i rifiuti) il confezionamento in contenitori rigidi o flessibili e (a parte l'incapsulamento) quelli generalmente usati durante le operazioni di bonifica, come previsti dall'articolo 34, Dlgs 277/91 per il piano di lavoro.

PAOLA FICCO

Individuati i trattamenti per la trasformazione

Enti pubblici: l'Inpdap proroga per tutto il 2003 gli sconti contributivi Cfl

L'Inpdap proroga gli sgravi contributivi per i contratti di formazione lavoro delle amministrazioni pubbliche. Lo precisa la nota operativa 23/2004, che risponde ai dubbi sollevati da parte di soggetti pubblici iscritti all'istituto. Le perplessità riguardavano la fruizione delle agevolazioni contributive previste per i contratti di formazione e lavoro, alla luce di quanto è stato disposto dalla legge Finanziaria 2003.

L'articolo 34, comma 18, della legge 289/02 ha, infatti, stabilito che: «Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003, sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003».

In virtù di questa proroga, i datori di lavoro iscritti all'Inpdap possono fruire delle agevolazioni contributive per tutto il periodo interessato, provvedendo al recupero dell'eventuale maggiore contribuzione versata nel caso di trasformazione dei rapporti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato, secondo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello 770, pubblicate nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 33 del 10 febbraio 2004.

Acer consiglia Microsoft® Windows® XP Professional.

Acer TravelMate 4500


Streamline your Unwired World

Il nuovo Acer TravelMate 4500, grazie alla nuova Tecnologia Mobile Intel® Centrino™ rappresenta il notebook ideale per gli utenti professionali in cerca di uno strumento senza fili. Acer TravelMate 4500 è caratterizzato da un esclusivo design ultraleggero che racchiude tutta l'innovazione offerta dalle più recenti tecnologie senza fili garantendo un elevato livello di autonomia. Potente quanto i più moderni PC desktop, l'Acer TravelMate 4500 è uno strumento flessibile dotato di docking station Acer, che garantisce flessibilità di comunicazione e pratiche funzionalità multimediali.

- ✓ Tecnologia Mobile Intel® Centrino™
- ✓ Microsoft® Windows® XP Professional
- ✓ Display 15.0" XGA TFT LCD (1024 x 768) oppure Display 15.4" WXGA TFT LCD (1280 x 800) 16:10 16,7 milioni di colori
- ✓ Memoria 256MB DDR
- ✓ HDD 40GB ATA/100
- ✓ DVD/CD-RW combo drive
- ✓ 10/100 Ethernet integrato, Wake-on-LAN ready, Wireless Intel® PRO/Wireless 2200BG network connection 802.11b/g; 1394/Firewire
- ✓ 1* Anno Carry In (validità internazionale - ITW)

www.acer.it

Per assistenza, supporto e informazioni chiama il numero: 199 50 99 61*



Intel, Intel Centrino, the Intel Centrino logo, Intel Inside, and the Intel Inside logo are registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Microsoft, Windows, and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. Acer, the Acer logo, and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. in the United States and other countries. © 2004 Acer Inc. All rights reserved. Intel, Intel Centrino, the Intel Centrino logo, Intel Inside, and the Intel Inside logo are registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. Microsoft, Windows, and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation. Acer, the Acer logo, and the Acer logo are registered trademarks of Acer Inc. in the United States and other countries. © 2004 Acer Inc. All rights reserved.